

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NELL'AREA
PERIMETRALE DEL PALAZZO BONCOMPAGNI - FRONTE PROSPICIENTE LA VIA DEL
MONTE 8**

TRA

Il COMUNE DI BOLOGNA - codice fiscale n. 01232710374, rappresentato dall'Ing. Cleto Carlini, Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, domiciliato per la funzione esercitata in Bologna - Piazza Liber Paradisus n. 10, il quale interviene nel presente atto per dare esecuzione alla delibera della Giunta Comunale numero proposta DG/PRO/2020/250, Rep. DG/2020/ ,P.G. *****/2020 - di seguito denominato "Comune"

E

la Sig.ra Paola Matildi, [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di Amministratore Unico di Magnolia S.r.l. (Corso Re Umberto, 1 – 10121 Torino, codice fiscale 11405200012), di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che il Comune di Bologna ha, altresì, approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito Regolamento); con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 139033/2015 della Direzione Generale ed Area Affari Istituzionali e Quartieri è stato approvato il relativo Manuale di Attuazione;
- che successivamente all'entrata in vigore del Regolamento è intervenuto il Decreto Legge 133/2014 convertito con modifiche in Legge 164/2014;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di

collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" – P.G. n. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";

- che con P.G. n. 252453/2019, il Proponente ha inviato all'Amministrazione una proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale nell'area perimetrale al Palazzo Boncompagni sul lato prospiciente la Via del Monte (Via del Monte 8), consistenti nell'installazione di dissuasori di sosta verticali adeguati al contesto architettonico ed al restauro della pavimentazione in acciottolato immediatamente adiacente alla carreggiata stradale mediante rimozione della residuale esistente e rifacimento della stessa in ciottoli di fiume;
- che, valutata la riconducibilità dell'intervento proposto all'ambito di applicazione del Regolamento, l'Ufficio di coordinamento di Cittadinanza Attiva ha provveduto a pubblicare una news sul proprio sito web - all'interno della rete civica del Comune di Bologna - volta ad informare la cittadinanza circa il contenuto della proposta ed al contempo ricevere eventuali manifestazioni di interesse volte ad ampliare l'intervento proposto e/o suggerimenti utili in merito;
- che a seguito del periodo di pubblicazione (per 15 giorni a partire dal 31/05/2019) non sono pervenute comunicazioni nel merito;
- che la proposta è stata inviata alla Presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole, la quale si è espressa favorevolmente;
- che la proposta ha ottenuto l'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna;
- che la proposta presentata rientra, pertanto, pienamente nel novero delle iniziative meritevoli del sostegno dell'Amministrazione comunale per la loro realizzazione;
- Visti gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19 aprile 2016.

VISTA

La deliberazione della Giunta Comunale di Bologna DG/PRO/2020/250, Rep. DG/2020/ PG. n. *****/2020 esecutiva ai sensi di legge e recante ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI BOLOGNA E MAGNOLIA S.R.L PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NELL'AREA PERIMETRALE DEL PALAZZO BONCOMPAGNI - FRONTE PROSPICIENTE LA VIA DEL MONTE 8”* ed in esecuzione di essa;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

L'oggetto della collaborazione riguarda l'attuazione di interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale nell'area perimetrale al Palazzo Boncompagni sul lato prospiciente la Via del Monte (Via del Monte 8), consistenti nell'installazione di dissuasori di sosta verticali adeguati al contesto architettonico ed al restauro della pavimentazione in acciottolato immediatamente adiacente alla carreggiata stradale mediante rimozione della residuale esistente e rifacimento della stessa in ciottoli di fiume. Tale progetto, redatto e firmato da un Professionista abilitato, stima l'importo dei lavori in euro 19.020,00 + iva, e ne prevede l'esecuzione, salvo non prevedibili condizioni avverse, in 90 giorni dalla decorrenza del presente atto.

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;
- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente documento;
- valutare gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;

2.1 IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:

- a) realizzare i lavori a propria totale cura e spese secondo il progetto redatto e firmato da un Professionista abilitato, il quale svolgerà anche la funzione di Direttore dei lavori;
- b) rispettare la tempistica proposta, realizzando l'intervento limitando l'occupazione del suolo pubblico alla

porzione di area strettamente necessaria e per il minor tempo possibile, con divieto assoluto di utilizzare il suolo pubblico occupato per qualsiasi altra attività non preventivamente autorizzata;

- c) richiedere (anche tramite l'Impresa esecutrice) l'autorizzazione all'OSP temporanea nelle forme ordinarie;
- d) consentire l'alta sorveglianza da parte del Comune con obbligo di collaborazione da parte del Proponente e della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ad es. consentendo in qualunque momento l'accesso al cantiere e concordando preventivamente i tempi di alcune lavorazioni verificabili solo in corso d'opera;
- e) redigere certificato di regolare esecuzione delle opere attestante la corretta esecuzione dei lavori, la rispondenza del progetto alle regole di buona tecnica esecutiva per la consistenza, la qualità e la sicurezza dei materiali e delle lavorazioni, ivi compreso il rispetto delle normative di sicurezza sia per i lavoratori che per i terzi;
- f) riconoscere che le opere in discorso non sono configurabili come opere di urbanizzazione, pertanto le medesime saranno considerate come opere private fino al momento della riconsegna al Comune;
- g) provvedere a propria cura e spese alla manutenzione dei dissuasori di sosta verticali oggetto di installazione;
- h) impegnarsi a produrre documentazione fotografica (cartacea e digitale) dei lavori effettuati che il Comune provvederà a rendere pubblica, nelle forme ritenute più opportune, al fine di dare un'adequata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione;
- i) a trasmettere al Comune di Bologna copia della documentazione tecnica e contabile ai fini della eventuale successiva regolarizzazione contabile ed aggiornamento dello Stato Patrimoniale.

2.2 IL COMUNE SI IMPEGNA A:

- a) garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario, in particolare nominando il tecnico incaricato del controllo delle opere in fase esecutiva nella persona dell'Arch. Benedetta Corsano Annibaldi;
- b) approvare eventuali varianti in corso d'opera, con oneri a carico del Proponente;
- c) approvare il certificato di regolare esecuzione e, successivamente a questo, a prendere in consegna le opere realizzate fatta eccezione per i dissuasori di sosta verticali (fittoni) la cui proprietà e manutenzione si intende in carico al Proponente;
- d) non richiedere, in applicazione del principio di fiducia reciproca e considerato l'importo delle opere da realizzare, la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria da parte del proponente;

3. FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno concordate sono le seguenti:

- le parti possono concordare forme di diffusione comunicativa dell'iniziativa realizzata, al fine di favorire la conoscibilità del servizio e di stimolare la proposizione di interventi analoghi da parte di ulteriori soggetti interessati;
- l'occupazione del suolo pubblico con i manufatti oggetto del presente Patto, alle condizioni del medesimo e nei limiti temporali concordati, è gratuita, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 1 lett. aa) del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone approvato con delibera di Consiglio comunale, O.d.G. n. 41, P.G. n. 17044/2004, e ss.mm.ii., in virtù di quanto previsto dall'art.20 comma 1 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani approvato con delibera di Consiglio comunale, O.d.G. n. 172, P.G. n. 45010/2014, e ss.mm.ii. il quale considera "di particolare interesse pubblico" le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

4. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SPECIALI PRESCRIZIONI

Il presente patto di collaborazione costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui in premessa ed agli allegati progettuali, ai sensi del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", degli artt. 3, 20, 21, 26, 38, 40, e 42 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.s. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni.

Resta fermo l'obbligo da parte del Proponente di acquisire l'autorizzazione alla temporanea occupazione del suolo pubblico (a titolo gratuito secondo e nei limiti di quanto definito al punto 3) finalizzata all'esecuzione delle opere, soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. L'esecuzione dei lavori in sede comunale non conferisce al Proponente alcun diritto;
2. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto del Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale P.G. n. 32437/1998 e delle Prescrizioni tecniche per gli interventi nel sottosuolo di proprietà del Comune di Bologna approvato con Det. Dir. P.G. n. 72411/2005;
3. La qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Bologna, "Capo C – Norme Tecniche", per la costruzione e la manutenzione delle strade comunali;
4. Le prove sono a carico del Proponente ed è fatto obbligo di eseguire a campione, per le diverse tipologie d'intervento e caratteristiche delle infrastrutture, o su ordine del Comune di Bologna, prove prestazionali,

previste nel paragrafo 8 delle prescrizioni tecniche per gli interventi nel sottosuolo di proprietà del Comune di Bologna. Tali prove dovranno essere certificate da laboratori autorizzati;

5. L'esecuzione dei lavori non dovrà compromettere o creare ostacolo allo scorrimento delle acque meteoriche, garantendo le condizioni dello stato dei luoghi originario;
6. Le parti di pavimentazione stradale interessate dalle opere, compresa l'area di cantiere, dovranno essere ripristinate a regola d'arte a spese del Proponente;
7. Il Proponente, qualora dovessero verificarsi modifiche della quota stradale e/o marciapiedi, è tenuto all'adattamento dei manufatti al nuovo livello a sua cura e spese;
8. La realizzazione del progetto dovrà avvenire esclusivamente con l'impiego di materiali di uso corrente sul territorio, escludendo quindi l'impiego e l'inserzione di materiali non riferibili a tale standard;
9. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sotto il controllo del Comune di Bologna che darà opportune disposizioni sul posto, anche in variazione o in aggiunta a quanto specificato nel presente patto di collaborazione. Pertanto, prima dell'inizio delle opere, subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico temporanea, dovrà essere data comunicazione di inizio lavori al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture – U.O. Autorizzazioni e Patti di Collaborazione, Piazza Liber Paradisus 10, Bologna (e-mail U.I. Amministrativa e Demanio Stradale: carlo.michelacci@comune.bologna.it);
10. Ogni responsabilità per danni a cose o a terzi durante l'esecuzione delle opere è ad esclusivo carico del Proponente.

5. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente patto di collaborazione sarà composta in via di transazione; in caso di mancato accordo la risoluzione delle controversie sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune e uno del Proponente, i quali indicheranno di comune accordo il presidente del collegio.

Atto letto, approvato e stipulato in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.6 comma 6, del D.L. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazione dalla L. 21 febbraio 2014 n°9.